

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

ACCREDITAMENTO DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO PRESSO L'INPS PER UTILIZZO VOUCHER PER LAVORO STUDENTI, PENSIONATI, CASSAINTEGRATI ECC. PER LAVORI DI TIPO OCCASIONALE ACCESSORIO.

L'anno **duemiladieci** addì **DICIOTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle **ore 22.20** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “	*	
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCREDITAMENTO DEL COMUNE DI ROSSANO VENETO PRESSO L'INPS PER UTILIZZO VOUCHER PER LAVORO STUDENTI, PENSIONATI, CASSAINTEGRATI ECC. PER LAVORI DI TIPO OCCASIONALE ACCESSORIO.

PREMESSO CHE:

- Il lavoro accessorio diventa per gli enti locali uno strumento decisamente interessante per rispondere a numerose esigenze che fino a ieri non trovavano risposta. Con la L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) il legislatore ha ulteriormente modificato l'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 estendendo ulteriormente la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio da parte degli enti locali.
- La modifica interviene dopo i recenti interventi avvenuti ad opera del D.L. 5/2009 convertito in L. 33/2009 che aveva previsto per la prima volta la possibilità di utilizzo di tale istituto anche alla pubblica amministrazione in un ambito oggettivo ben delineato.
- Con la legge finanziaria il legislatore modifica significativamente il quadro di riferimento ampliando la possibilità di utilizzo del lavoro flessibile per gli enti locali in determinati settori (lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti) e dando la possibilità di estendere senza limiti oggettivi per determinate categorie di prestatori (studenti, pensionati e percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito). L'Inps, con circolare 3 febbraio 2010, n. 17, ha fornito i primi chiarimenti.
- Tra le attività che possono essere effettuate da qualsiasi prestatore si riscontrano:
 - i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti di cui al comma 1, lett. b), anche se il committente è un ente locale;
 - le manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico di cui al comma 1, lett. d). anche se il committente è una pubblica amministrazione.

CONSTATATO CHE le categorie interessate sono:

1) Gli studenti

La nuova formulazione del comma 1, lett. e), dell'art. 70 estende anche agli enti locali la possibilità di utilizzare il lavoro accessorio per "qualsiasi settore produttivo" con gli studenti durante il sabato e la domenica ed i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università. L'Inps ha precisato che i periodi di vacanza sono limitati ai seguenti periodi:

- vacanze di natale: dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- vacanze di pasqua: dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- vacanze estive: dal 1° giugno al 30 settembre.

I periodi di vacanza sono vincolanti solo per gli studenti non universitari. Per questi ultimi, sempre con età inferiore ai venticinque anni, il lavoro accessorio può essere prestato durante tutto il periodo dell'anno.

2) I pensionati

Ampia possibilità di utilizzo del lavoro accessorio in "qualsiasi settore produttivo" da parte degli enti locali qualora il prestatore di lavoro sia un pensionato. La disposizione dell'art. 70, comma 1, lett. h-bis), del D.Lgs. 276/2003 viene estesa anche al caso in cui il committente sia un ente locale;

3) I percettori di prestazioni a sostegno del reddito

Anche in questo caso la previsione del comma 1-bis, dell'art. 70, introdotta in via sperimentale per l'anno 2009 viene estesa anche al 2010 dando la possibilità di utilizzo di tale strumento anche agli enti locali che potranno utilizzare il lavoro flessibile in "tutti i settori produttivi" qualora il prestatore sia anche percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Viene fissato il limite di € 3.000 netti che ciascun lavoratore può percepire nell'anno solare anche se con più committenti. Si tratta quindi di un vincolo decisamente inferiore rispetto ai € 5.000 netti per anno solare e per ciascuno committente previsti in tutti gli altri casi. Inoltre, tali compensi sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito sempre nel limite di € 3.000 nell'anno solare. Le remunerazioni che superano tali limiti non danno luogo, tuttavia, a cumulabilità totale bensì all'applicazione della disciplina ordinaria ed eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito (Circ. Inps 75/2009).

La Circ. Inps 17/2010 precisa che i beneficiari di tale disposizione sono:

- i percettori di prestazioni di integrazione salariale;
- i percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

Il legislatore ha evidentemente voluto mettere a disposizione degli enti locali uno strumento che possa consentire l'attivazione di politiche attive del lavoro a favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali che potranno affiancarsi alle più tradizionali politiche a sostegno del reddito.

I percettori di prestazioni a sostegno del reddito potranno attivare contratti di lavoro accessorio solo in caso di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ovvero ad un percorso di riqualificazione professionale in relazione al tipo di sussidio percepito (art. 19, comma 10, D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009).

RISCONTRATO CHE:

- Il legislatore specifica che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno (art. 70, comma 2-ter, D.Lgs. 276/2003).
- Anche se risulta singolare che una norma sulla spesa di personale venga introdotta nel c.d. decreto Biagi, risulta confermato che il

ricorso al lavoro accessorio possa avvenire nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria 2007. Per altro verso il richiamo ai "vincoli" previsti in tema di "patto di stabilità" non può che interpretarsi, nell'attuale quadro normativo, come divieto di attivare il lavoro accessorio in caso di mancato rispetto del patto di stabilità sia nell'anno incorso che nell'anno successivo.

- L'art.72 descrive le modalità operative che riassumiamo nei seguenti punti:
 - Il committente (nel caso in esame l'ente pubblico) acquista dall'Inps i "buoni lavoro" attualmente del valore nominale di 10 euro ciascuno e li utilizza per "retribuire" il prestatore, il quale a sua volta andrà a riscuoterli presso un qualsiasi ufficio postale ricevendo il 75% del valore nominale;
 - La rimanente parte del valore del buono viene utilizzato dall'Inps per la contribuzione pensionistica che versa alla gestione separata nella misura del 13%, per versare il premio assicurativo all'Inail nella misura del 7% e per coprire spese di gestione nella rimanente misura del 5%.

PRECISATO CHE il lavoro occasionale di tipo accessorio, il cui pagamento avviene attraverso "Buoni lavoro":

- a) garantisce la copertura previdenziale presso l'INPS ed assicurativa presso l'INAIL;
- b) non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, malattia, maternità etc;) ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione;
- c) è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato;
- d) è cumulabile con i trattamenti pensionistici;
- e) non richiede la stipulazione di alcun tipo di contratto;

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Responsabile Area Finanziaria e il Responsabile Area Lavori Pubblici- Manutenzioni, all'acquisto presso l'INPS dei voucher per regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto accessorie che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario per le attività relative a manifestazioni sportive, culturali fieristiche, caritatevoli, nonché lavori di emergenza e/o solidarietà;
- 2) di dare atto che ai suddetti soggetti, quale corrispettivo del lavoro occasionale di tipo accessorio prestato, verranno corrisposti dei "Buoni lavoro" per un importo massimo di € 5.000,00 annui ciascuno per tutte le tipologie di prestatori ad eccezione dei percettori di prestazioni integrative del salario il cui limite scende a € 3.000 per committente;

- 3) di adottare i necessari accordi con il Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione ecc. e Responsabile Area Finanziaria al fine di predisporre le necessarie modalità d'impiego dei soggetti in argomento in lavori di emergenza e solidarietà in favore del Comune;
- 4) di dare mandato al Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzione per l'adozione dei necessari provvedimenti per l'attuazione della presente deliberazione;

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Zelia Rag. PAN

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 195 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **23/02/2010** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li **23/02/2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

– nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA USO WEB